

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1785

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata AMBROSI

Modifiche al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore per gravi motivi di famiglia, nonché modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di applicazione del lavoro agile nei rapporti di lavoro autonomo

Presentata il 19 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca disposizioni che tutelano la genitorialità, il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, il diritto di essere figli e la prerogativa di una vita familiare nonché salvaguardano l'avvocatura nel suo insieme. La normativa attuale non consente infatti a coloro che esercitano la professione di avvocato di svolgere correttamente i propri doveri genitoriali, ponendo di conseguenza numerosi ostacoli al loro diritto alla conciliazione tra famiglia e lavoro. Nonostante il diritto internazionale, le direttive dell'Unione europea, la Costituzione e la legislazione nazionale impongano l'adozione di strumenti di sostegno alla genitorialità e di misure idonee a garantire la tutela del diritto alla famiglia e alla vita familiare, a incentivare l'occupazione e a non ostacolare l'esercizio delle

attività lavorative, anche tenuto conto che: « L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro », il quadro regolatorio a tutela della categoria forense, che svolge una particolare funzione sociale d'interesse pubblico ed esercita un'attività delicata a tutela degli interessi individuali e collettivi, permane tuttora carente sotto il profilo della conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali.

In tale ambito emerge l'esigenza di aggiornare la disciplina concernente l'attività professionale dell'avvocato, al fine di soddisfare l'imprescindibile esigenza di armonizzazione tra la vita familiare e la vita personale, garantendo il corretto ed equilibrato svolgimento delle stesse attività professionali rispondenti ai requisiti di dignità e decoro che devono presiedere alle delicate funzioni svolte.

Mettere gli esercenti la professione di avvocato di fronte a una scelta tra la famiglia e il lavoro conduce gli stessi a una scelta obbligata che in quanto tale non necessariamente garantisce il corretto espletamento delle funzioni e la realizzazione di un'attività realmente salvifica o positiva per il proprio assistito.

Il turbamento derivante dalla situazione familiare e personale può, infatti, condizionare negativamente il professionista nell'espletamento della sua attività, con conseguenze rovinose sotto il profilo dell'esercizio dell'altrui diritto di difesa.

Al riguardo, occorre considerare quanto previsto dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale laddove, al comma 1, riconosce all'imputato la possibilità di far valere il legittimo impedimento nel caso in cui non risulti in grado di partecipare al processo in condizioni di piena lucidità, richiedendosi ai fini del corretto espletamento del diritto di difesa una certa serenità che consenta di comprendere le accuse mosse nei propri confronti e d'interagire attivamente.

Risulta conseguentemente paradossale non prevedere meccanismi analoghi che garantiscano al difensore dell'imputato la medesima serenità al fine di operare per il miglior esercizio dell'altrui diritto di difesa.

In tale ambito, le misure previste nella presente proposta di legge, composta da cinque articoli, rispondono alle esigenze sopra richiamate e sono volte a rinnovare il quadro normativo tenuto conto che, come in precedenza evidenziato, nel corso del recente passato non è stato mai oggetto di un sistematico intervento riformatore.

L'articolo 1 novella il citato articolo 420-ter del codice di procedura penale, introducendo i commi aggiuntivi 5-ter e 5-quater nei quali si riconosce il legittimo impedimento del difensore laddove lo stesso, per motivi familiari che siano fonte di turbamento, non abbia la serenità necessaria per svolgere al meglio la sua attività, a causa di improvvisa malattia grave o infortunio del figlio, ovvero nei casi in cui debba prestare cure e assistenza al figlio per interventi operatori, degenza post-operatoria ed esami diagnostici particolarmente invasivi o inci-

denti sulla salute, fisica o psichica; o ancora, nei casi in cui sussista una sopravvenuta esigenza di prestare assistenza immediata al figlio disabile o al figlio maggiorenne che non sia in grado, per incapacità fisica o mentale, di badare temporaneamente a sé stesso.

L'articolo 2 prevede modifiche agli articoli 127-bis e 153 del codice di procedura civile concernenti, rispettivamente, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi e l'improrogabilità dei termini perentori. Più specificatamente, la lettera a) introduce il quarto comma dell'articolo 127-bis in cui si stabilisce che la comprovata sopravvenuta esigenza familiare di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile (introdotto dalla lettera b) del presente articolo), costituisce giustificato motivo di svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, che non pregiudichi in assoluto al difensore di assolvere al suo incarico, ma che non gli consenta tuttavia di svolgerlo in presenza.

Si precisa inoltre che il mancato consenso del difensore della controparte preclude la possibilità di svolgere l'udienza da remoto solo nel caso in cui provi l'assoluta necessità di svolgerla in presenza. La lettera b) introduce il terzo comma dell'articolo 153 secondo cui, fatte salve le ipotesi di mandato congiunto e di cui all'articolo 127-bis, quarto comma, del codice di procedura civile (introdotto dalla lettera a) del presente articolo), è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale il difensore che, con idonea certificazione ovvero con autocertificazione dimostri di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile, nei casi espressamente determinati nella medesima disposizione. Si precisa inoltre che, in ogni caso, deve trattarsi di cause che non consentano al difensore di esercitare l'attività con la necessaria serenità. L'articolo 3 modifica alcune disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in particolare gli articoli 81-bis e 115 concernenti, rispettivamente, il calendario del processo e il rinvio della discussione. La lettera a) introduce il

quarto comma dell'articolo 81-*bis*, che affida al giudice il compito di disporre il rinvio a nuova udienza quando il difensore, prima dell'inizio dell'udienza stessa, dimostri, con idonea certificazione prodotta, di essere risultato assente in udienza per le cause di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile (introdotto dalla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge) e di essere stato impossibilitato, a causa delle stesse, di delegare le funzioni, precisando che in caso di impossibilità da parte del difensore di presentare, prima dell'inizio dell'udienza, la documentazione comprovante la causa di rinvio egli può comunque presentare un'autocertificazione, pena la responsabilità per dichiarazioni mendaci, da integrare con idonea certificazione entro le successive quarantotto ore. La lettera *b*) invece introduce il terzo comma dell'articolo 115 in forza del quale nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dal secondo comma del medesimo articolo 115 il limite del rinvio della discussione di una sola volta stabilito in caso di grave impedimento delle parti non opera nelle comprovate ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile (introdotto dalla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge). L'articolo 4 prevede invece alcune modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Più specificatamente, si dispone che le misure previste dall'articolo 18 in materia di lavoro agile sono promosse quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro non soltanto subordinato ma anche autonomo. Inoltre, si introduce un comma aggiuntivo all'articolo 19 della medesima legge n. 81 del 2017 concernente la forma e il recesso relativo alla modalità di lavoro agile, precisando che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile stipulato dal prestatore d'opera intellettuale e il suo committente prevede i tempi di riposo e di disconnessione del prestatore.

L'effettività dell'accordo può essere garantita dalla previsione di una clausola penale di valore simbolico.

L'articolo 5, infine, introduce il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

In particolare, si prevede che in tema di procedimento, nel caso in cui il difensore della parte, con idonea certificazione o in alternativa con autocertificazione, dimostri di essere incorso in una causa di impossibilità di presenziare fisicamente all'incontro per i casi espressamente indicati dal medesimo comma 5-*bis*, il giudice non può, dall'assenza della parte, trarne argomento di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Si precisa inoltre che deve essere autorizzata la mediazione telematica di cui all'articolo 8-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2010, in favore della parte il cui difensore sia incorso in una comprovata sopravvenuta esigenza familiare di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile che non gli consenta di presenziare fisicamente all'incontro.

In definitiva, alla luce delle osservazioni in precedenza richiamate e dell'analisi delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge, si avverte fortemente l'esigenza da parte del legislatore di riconoscere espressamente nei confronti degli esercenti la professione di avvocato, il diritto di conciliare l'attività lavorativa con la vita familiare e personale.

Appare conseguentemente necessario introdurre una serie di modifiche legislative che non comportano oneri per la finanza pubblica, ossia a « costo-zero », in grado di consentire il migliore espletamento dell'attività giudiziale ed extragiudiziale demandata ai destinatari della nuova disciplina.

Le complessità che caratterizzano il ruolo della professione forense, impongono che l'ordinamento giuridico consenta a tali professionisti di operare serenamente.

Il turbamento derivante dalla situazione familiare e personale può, infatti, condizionare negativamente l'espletamento dell'attività professionale, con conseguenze rovi-

nose sotto il profilo dell'esercizio dell'altrui diritto di difesa.

Per tali ragioni, risulta quanto mai indispensabile nei tempi moderni rendere pienamente operative le disposizioni previste dalla presente proposta di legge, in quanto garantire al difensore la facoltà di far valere il proprio legittimo impedimento,

laddove per motivi familiari che siano fonte di turbamento lo stesso non abbia la serenità mentale necessaria per svolgere al meglio la sua attività professionale, rappresenta una misura di civiltà e al contempo può sortire effetti virtuosi anche per sostenere la natalità nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire del difensore)

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

« 5-ter. Agli effetti di cui al comma 5 si ritiene legittimamente impedito il difensore che:

a) certifichi l'improvvisa malattia grave o infortunio grave del figlio;

b) debba prestare cura e assistenza per interventi operatori, degenza post operatoria ed esami diagnostici particolarmente invasivi o incidenti sulla salute, fisica o psichica, del figlio;

c) rilevi una sopravvenuta esigenza di prestare assistenza immediata al figlio disabile;

d) dimostri la temporanea incapacità, fisica o mentale, del figlio maggiorenne di occuparsi di sé stesso.

5-quater. Ai fini del comma 5-ter il giudice può valutare la sussistenza del legittimo impedimento in presenza di circostanze improvvise ed imprevedibili riguardanti la prole che richiedono al difensore di assolvere l'obbligo genitoriale di cura e assistenza morale di cui all'articolo 315-bis del codice civile e che impediscano la tempestiva nomina di un sostituto ».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 127-bis e 153 del codice di procedura civile, in materia di svolgimento dell'udienza mediante collega-

menti audiovisivi e improrogabilità dei termini perentori)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 127-*bis*, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Costituisce giustificato motivo di svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza la comprovata sopravvenuta esigenza familiare del difensore di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile che non gli consenta di assolvere il proprio incarico in presenza. Il mancato consenso del difensore delle altre parti costituite non preclude lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, salvo che lo stesso difensore provi l'assoluta necessità che l'udienza si svolga in presenza »;

b) all'articolo 153, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Fatti salvi i casi di mandato congiunto e di cui all'articolo 127-*bis*, quarto comma, la rimessione in termini è disposta con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale qualora il difensore, producendo un'idonea certificazione o un'autocertificazione, dimostri di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile che non gli consenta di svolgere l'incarico con la necessaria serenità per:

a) sopravvenuta e improvvisa malattia o infortunio del figlio;

b) insorta necessità di assistere figli disabili o con grave patologia;

c) esigenza improrogabile di cura della prole che imponga di ottemperare personalmente al dovere di assistenza morale di cui all'articolo 315-*bis* del codice civile ».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 81-bis e 115 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di

cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di calendario del processo e rinvio della discussione)

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81-*bis*, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il giudice dispone il rinvio a nuova udienza quando il difensore, prima dell'inizio dell'udienza dimostri, producendo un'idonea certificazione o un'autocertificazione da integrare con idonea certificazione entro le successive quarantotto ore, ferma restando la responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci, di essere risultato assente per le cause di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile e di essere stato impossibilitato a delegare le proprie funzioni per le medesime cause »;

b) all'articolo 115, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il limite del rinvio della discussione per non più di una volta per grave impedimento delle parti di cui al secondo comma del presente articolo non opera nei casi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile ».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di applicazione del lavoro agile nei rapporti di lavoro autonomo)

1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: « rapporto di lavoro subordinato » sono inserite le seguenti: « e autonomo »;

b) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'accordo di cui al comma 1 stipulato tra il prestatore d'opera intellet-

tuale e il committente prevede i tempi di riposo e di disconnessione del prestatore d'opera. L'effettività dell'accordo può essere garantita mediante la previsione di una clausola penale di valore simbolico ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di procedimento di mediazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Se il difensore della parte, presentando un'idonea certificazione o un'autocertificazione, dimostra di essere incorso in una causa di impossibilità di partecipazione all'incontro in presenza per sopravvenuta e improvvisa malattia o infortunio del figlio ovvero insorta necessità di assistere figli disabili o con grave patologia ovvero cause improrogabili di cura della prole che impongano di ottemperare personalmente al dovere di assistenza morale di cui all'articolo 315-*bis* del codice civile, il giudice non può desumere argomenti di prova dall'assenza della parte ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Qualora sussista una comprovata sopravvenuta esigenza familiare del difensore di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile che non gli consenta di partecipare in presenza all'incontro deve essere autorizzata la mediazione telematica di cui all'articolo 8-*bis* del presente decreto ».

